

(N. 784)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti sul teatro e sulla cinematografia) nella seduta del 15 dicembre 1949 (V. Stampato N. 929)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

**col Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**e col Ministro del Commercio con l'estero**

(BERTONE)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 DICEMBRE 1949

### Disposizioni per la cinematografia

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, nel settore cinematografico:

- a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;
- b) accerta la nazionalità dei film;

c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;

d) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo il miglioramento e lo sviluppo della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;

e) esercita la vigilanza sugli Enti, sulle attività e sulle manifestazioni cinematografiche, che abbiano carattere di interesse pub-

blico, o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente;

f) esercita la vigilanza governativa sui film nei limiti delle disposizioni vigenti;

g) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.

#### Art. 2.

La Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;

b) dal direttore generale dello spettacolo;

c) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

d) da un rappresentante dei produttori di film;

e) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

g) da tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia, uno per ciascuna delle seguenti categorie: produzione, noleggio, esercizio;

h) da un rappresentante dei giornalisti cinematografici.

I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g), h) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Sottosegretario di Stato può delegare, di volta in volta, al direttore generale dello spettacolo le funzioni di presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni ed esperti per l'esame dei problemi interessanti i vari settori della cinematografia e delle industrie ausiliarie.

Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al IX della direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente.

#### Art. 3.

La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale dell'assistenza della Commissione consultiva nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1 della presente legge.

La Commissione consultiva può essere convocata ad iniziativa del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre membri della stessa Commissione.

#### Art. 4.

Il Comitato tecnico per la cinematografia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è composto:

a) dal direttore generale dello spettacolo, presidente;

b) da un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al VI della Direzione generale dello spettacolo;

c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da un rappresentante dei produttori di film;

f) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

h) da due tecnici rappresentanti dei lavoratori del cinema;

i) da un rappresentante dei giornalisti cinematografici;

l) da un esperto in materia artistica designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

I rappresentanti di cui alle lettere e), f), g), h), i) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, il Comitato è presieduto dal funzionario di cui alla lettera b).

Il Comitato tecnico decide a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al IX della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

I componenti del Comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri designati dalle Amministrazioni dello Stato e dalle organizzazioni sindacali durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente.

#### Art. 5.

Contro le decisioni del Comitato tecnico per la cinematografia è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e composta da sei esperti, designati rispettivamente dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione, dalla Società italiana autori ed editori, dai produttori di film, dai noleggiatori, dagli esercenti e dai giornalisti cinematografici, con la procedura di cui all'articolo precedente.

#### Art. 6.

Le imprese produttrici nazionali, che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono preventivamente denunciare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'inizio di lavorazione del film a lungo o corto metraggio e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento ed il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con le relative mansioni, nonché ogni altro elemento necessario per l'accertamento della nazionalità del film ai sensi dei successivi articoli 8 e 9.

Per i film di attualità la denuncia può essere presentata anche dopo l'inizio della lavorazione.

#### Art. 7.

Le imprese produttrici straniere, per poter realizzare in Italia film o scene di film, debbono presentare preventivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire inoltre ogni elemento che sarà richiesto.

#### Art. 8.

È considerato nazionale agli effetti della presente legge, il film prodotto in versione originale italiana o in più versioni, delle quali una italiana, che sia stato girato, prevalentemente in Italia, da imprese appartenenti a cittadini italiani, e se trattasi di società, quando queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività; sempre che concorrano i seguenti requisiti:

a) che il soggetto sia di autore italiano o sia stato ridotto e adattato per la lavorazione in Italia da autore o autori italiani;

b) che gli elementi tecnico-artistici (regista, aiuto regista, scenografo, musicista, direttore di produzione e fonico) e gli attori principali siano in maggioranza italiani;

c) che il restante personale tecnico ed esecutivo e dei ruoli artistici minori impiegati nel film, sia almeno per tre quarti italiano;

d) che le maestranze siano interamente italiane per la parte girata in Italia.

Il cortometraggio è considerato nazionale se girato integralmente in Italia da imprese italiane con personale tecnico ed artistico in prevalenza italiano.

Il cortometraggio a carattere documentario avente eccezionale valore scientifico e culturale, se per ragioni inerenti all'oggetto trattato sia stato girato prevalentemente all'estero, può essere considerato nazionale, purchè sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge.

È considerato nazionale il film di attualità di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui almeno 150 girati in Italia da tecnici italiani. Non può tuttavia essere considerata nazionale l'edizione italiana di giornali di attualità prodotti all'estero, da case cinematografiche estere, anche se contenga avvenimenti girati in Italia nella proporzione prevista per i film nazionali di attualità che porti la stessa marca di produzione di case cinematografiche estere o contrassegno similare.

In via eccezionale, può essere riconosciuto nazionale il film di attualità prodotto da ditta italiana, ripreso con personale tecnico italiano

in tutto o in parte all'estero, ove l'avvenimento rivesta particolare interesse nazionale.

La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri previo accertamento dei requisiti sopradescritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione.

#### Art. 9.

La dichiarazione di nazionalità italiana può essere rilasciata ai film girati, in prevalenza o totalmente, all'estero, in determinate condizioni previste da accordi internazionali di reciprocità.

Qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, può rilasciare la dichiarazione di nazionalità italiana ai film prodotti in Italia da imprese italiane in regime di compartecipazione artistica, tecnica e finanziaria con imprese estere.

Per i film di cui al presente articolo la dichiarazione di nazionalità deve essere rilasciata prima dell'inizio della lavorazione.

#### Art. 10.

Per l'ammissione alle provvidenze previste nella presente legge, il film nazionale, a lungo e a cortometraggio, non a carattere documentario o di attualità, deve essere girato con la ripresa sonora diretta, e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica, e non deve contenere in nessun caso materiale scenico di repertorio. Qualora sia richiesto l'impiego del suddetto materiale per esigenze tecniche e artistiche, tale impiego non potrà comunque superare l'otto per cento della lunghezza complessiva del film.

La Presidenza del Consiglio, in casi di comprovate impossibilità tecniche, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui al comma precedente, sentito il parere del Comitato tecnico.

La stampa delle copie positive del film nazionale deve essere effettuata in Italia da stabi-

limenti italiani di sviluppo e stampa, a meno che si tratti di speciali sistemi per i quali manchi la necessaria attrezzatura in Italia, in base ad accertamenti del Comitato tecnico.

#### Art. 11.

Il film nazionale a lungo e a cortometraggio escluso dalla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 18 della presente legge, è parimenti escluso dalle provvidenze stabilite negli articoli 14, 15, 16, 17.

#### Art. 12.

Le provvidenze previste nella presente legge non spettano ai film che, in tutto o in parte, abbiano finalità pubblicitarie.

#### Art. 13.

La presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei film nazionali, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, vale anche come domanda di ammissione alle provvidenze governative previste nella presente legge. Del provvedimento adottato è fatta menzione sul nulla osta di proiezione in pubblico.

#### Art. 14.

Per ogni film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso, su conforme parere del Comitato tecnico, alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato col sistema dei disegni animati, che venga presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo l'entrata in vigore della presente legge, e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche, accertata dalla Società italiana autori ed editori, si effettui anteriormente al 31 dicembre 1954, è concesso al produttore, per un periodo di cinque anni dalla sua prima proiezione in pubblico, un contributo pari al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato.

Una ulteriore quota dell'8 per cento dell'introito suddetto, e per lo stesso periodo di tempo, potrà essere concessa a titolo di premio ai film che ne siano stati riconosciuti meritevoli per il loro particolare valore artistico dal Comitato tecnico di cui all'articolo 4.

Le quote previste dai commi precedenti sono ridotte alla metà se il film nazionale venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altri film di lunghezza superiore ai 2000 metri. Sono ridotte del 40 per cento se venga proiettato con l'aggiunta di un avanspettacolo teatrale.

L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Ai produttori di film nazionali potranno essere concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti verranno conteggiati su segnalazioni provvisorie trimestrali degli incassi, effettuate dalla Società italiana autori ed editori, e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse.

Per il pagamento di tali acconti è autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo, di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 100 milioni. Alla regolarizzazione degli acconti sarà provveduto successivamente, all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo, da effettuarsi con mandati diretti.

Agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettano, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso, dalla presente o dalle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria, è concesso un abbuono pari al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. L'abbuono sarà corrisposto all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non potrà in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

#### Art. 15.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per corto metraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non supe-

riore ai 2000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati. Se il cortometraggio è realizzato col sistema a colori, per l'ammissione ai benefici di legge è sufficiente la lunghezza minima di 180 metri.

Si intende per film di attualità quello non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri della informazione o della cronaca cinematografica.

A favore del film nazionale cortometraggio presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico, dopo l'entrata in vigore della presente legge, e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche italiane, accertata dalla Società italiana autori ed editori, si effettui prima del 31 dicembre 1954, può essere concesso, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4, un contributo pari al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico. Il contributo suddetto sarà negato se non sussistono i requisiti minimi di idoneità tecnica, artistica e culturale.

Entro i limiti di tempo, e con le modalità stabilite nel terzo comma del presente articolo, è concesso a favore del film nazionale di attualità un contributo pari al due per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla prima proiezione in pubblico.

Su conforme parere del Comitato tecnico può essere concesso un ulteriore contributo pari al due per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato, nei casi di eccezionale valore tecnico o artistico.

I film nazionali documentari, cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

#### Art. 16.

Se in uno stesso spettacolo, oltre al film a lungo metraggio, sono programmati più film nazionali a cortometraggio, o più attualità, ammessi al beneficio del contributo governativo, l'incasso lordo dello spettacolo, ai

fini della determinazione del contributo stesso, viene suddiviso in ragione di tre quinti e due quinti, rispettivamente tra i film a cortometraggio e tra le attualità programmati.

Quando il programma è composto esclusivamente di film a cortometraggio o di attualità nazionale, o di film a cortometraggio e di attualità, è ammesso il cumulo dei contributi di cui all'articolo 15 per un massimo di sei.

#### Art. 17.

Le provvidenze stabilite dalla presente legge si applicano anche quando la programmazione del film nazionale, a lungo metraggio, a cortometraggio o di attualità, viene effettuata con pellicola a formato ridotto.

Ove il film nazionale a lungometraggio, a cortometraggio o di attualità sia stato ripreso direttamente a formato ridotto, i metraggi minimi previsti dalla presente legge si intendono proporzionalmente diminuiti.

Per le modalità di pagamento dei contributi di cui al presente ed ai precedenti articoli 14, 15 e 16, valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.

#### Art. 18.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di venti giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli, giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2000 metri riconosciuti nazionali ai sensi della presente legge o di precedenti disposizioni e ammessi alla programmazione obbligatoria.

Detto periodo deve comprendere per i locali ad attività continuativa due domeniche. Per i locali ad attività saltuaria, il minimo delle giornate di spettacolo riservate alla proiezione di film nazionali viene proporzionalmente ridotto.

I giorni di proiezioni effettivamente destinati ai film nazionali a lungo metraggio, nei trimestri settembre-novembre, dicembre-febbraio e marzo-maggio di ciascuna stagione cinematografica in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica.

Inoltre, gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a programmare in ciascuno spettacolo, per almeno metà dell'anno film nazionali a cortometraggio e, per l'altra metà, film nazionali di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui il film a lungo metraggio è proiettato con l'aggiunta dell'avanspettacolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali a lungometraggio, a corto metraggio e di attualità, in relazione alla qualità e quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Sono esclusi dal beneficio della programmazione obbligatoria, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4, i film sforniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalità.

Sono esenti dall'obbligo della programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

#### Art. 19.

Per l'infrazione agli obblighi di cui all'articolo precedente, la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 20 assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione dei film nazionali. Trascorso inutilmente detto termine, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a quindici giorni, salvo l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra.

#### Art. 20.

La sanzione di cui all'articolo precedente è applicata in sede amministrativa da una

Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composta da:

- a) un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, presidente;
- b) un rappresentante dei produttori di film;
- c) un rappresentante dei noleggiatori di film nazionali;
- d) un rappresentante dei lavoratori del cinema;
- e) tra rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche.

Detti rappresentanti saranno prescelti di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da un elenco di nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, pel tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in numero di venti per ogni categoria.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, di gruppo A, di grado non inferiore all'VIII.

#### Art. 21.

L'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si interda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

Nessun lavoro relativo alla costruzione, trasformazione o adattamento di locali da destinare a sale per proiezioni cinematografiche e all'ampliamento di sale cinematografiche già in attività potrà essere iniziato prima che sia rilasciato il preventivo nulla osta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

I contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori.

#### Art. 22.

I locali di pubblico spettacolo non possono essere adibiti, a spettacoli misti, senza il preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per spettacoli misti s'intendono quelli che comprendono in unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali o di arte varia.

Per le infrazioni alle norme di cui al presente articolo l'autorità locale di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da 1 a 20 giorni.

#### Art. 23.

Ogni due anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale ai fini di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la revoca del nulla osta.

#### Art. 24.

Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

#### Art. 25.

I nulla osta di cui agli articoli 21, 22 e 24, sono rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere di una Commissione composta:

1° dal direttore generale dello spettacolo, presidente;

2° da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al VI, della direzione generale dello spettacolo;

3° da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

4° da un rappresentante dei produttori di film;

5° da un rappresentante dei noleggiatori di film;

6° da un rappresentante dei lavoratori del cinema;

7° da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettano esclusivamente film a formato ridotto;

8° da cinque tecnici designati: uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalla Organizzazione sindacale degli ingegneri ed uno dalla Organizzazione sindacale degli architetti.

I membri di cui al n. 8 hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui al n. 2.

I membri indicati nei numeri 3, 4, 5, 6 e 7 nonché i tecnici rappresentanti le Organizzazioni sindacali degli ingegneri e degli architetti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica un anno.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva, sono annualmente determinati i criteri per la concessione dei nulla osta, di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge.

#### Art. 26.

I biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con contrassegno della Società italiana autori ed editori incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte d'incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto e contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato, di anno in anno, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 2.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare i titoli e la casa produttrice del film a lungo metraggio, a cortometraggio e delle attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti d'ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le finanze.

#### Art. 27.

Chiunque contraffà o altera biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati o fa uso dei medesimi, è punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da lire 2.000 a lire 20.000.

Chiunque compie sulle distinte d'incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa fino a lire 30.000.

#### Art. 28.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film.

#### Art. 29.

È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Comitato per l'esame delle questioni concernenti la importazione e la esportazione di film, di pellicola non impressionata e di materiali cinematografici, salvo quanto disposto dall'articolo 3 del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato dalla legge 7 aprile 1925, n. 173, per le temporanee importazioni ed esportazioni di film.

Detto Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e composto:

- a) dal direttore generale dello spettacolo;
- b) dal direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;
- c) dal direttore generale esportazioni-importazioni del Ministero del commercio con l'estero;



d) dal direttore generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero.

e) da due membri della Commissione consultiva, dei quali uno scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore all'VIII, del Ministero del commercio con l'estero.

#### Art. 30.

Un fondo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici è devoluto annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2:

a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da Enti pubblici, Comitati od Associazioni di categoria o culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico e culturale, nonché a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di contributi annuali a favore di enti di diritto pubblico e di enti cinematografici con partecipazione azionaria dello Stato, che concorrano ad assicurare la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cinematografia nazionale;

c) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film;

d) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico ed artistico della cinematografia mediante ricerche, studi, esperimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici nonché l'assistenza ai lavoratori del cinema.

In sostituzione dei contributi previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 20 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di soggiorno e di cura, sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari al 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno, sentito il Commissariato del turismo, tra le Aziende autonome di soggiorno e di cura.

#### Art. 31.

Gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della presente legge, gli atti di estinzione della cessione e del pegno, sono soggetti alla imposta fissa di registro.

#### Art. 32.

Il beneficio di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è esteso ai film riconosciuti nazionali ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge, purché non esclusi dalla programmazione obbligatoria.

#### Art. 33.

Il produttore di film nazionali, dopo un anno dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad inviarne gratuitamente copia nuova alla cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia.

Tale obbligo si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale di cinematografia non può avvalersi di tale pellicola per pubbliche programmazioni, prima che siano trascorsi dieci anni dalla prima visione, e limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale.

#### Art. 34.

Nei riguardi dei film a lungo metraggio e a corto metraggio presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il nulla osta di proiezione in pubblico in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi gli articoli 4, 5 e 7 della legge 16 maggio 1947, n. 379, e l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678.

Per i suddetti film il termine per la prima proiezione in pubblico stabilito al 31 dicembre 1949 dall'articolo 4 della legge 16 maggio 1947, n. 379, è prorogato al 31 dicembre 1951.

Art. 35.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 36.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 37.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1950.

*Il Presidente della Camera dei Deputati*

GRONCHI